



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

a Indirizzo Musicale



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Alla Commissione Elettorale
dell'I.C. di Cerisano

Al personale docente e ATA
dell'I.C. di Cerisano

Al D.S.G.A.

Ai genitori degli alunni
dell'I.C. di Cerisano

All'Albo della scuola

Al sito web della scuola

Agli Atti della scuola

OGGETTO: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027: scadenziario e indicazioni sulla procedura ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D. lgs. N. 297/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull'istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle OO.MM n 267, 293 e 267 rispettivamente del 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto;
- VISTO** la Circolare Ministeriale prot. n. 38475 del 19.09.2024 avente ad oggetto: "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2024/2025;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'USR Calabria, prot. n. 27184 del 23/9/2024, con la quale sono fissate, per domenica 24 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13,30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;

DISPONE

la notifica al personale della scuola e alle famiglie degli alunni dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio **2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027** che si terranno **domenica 24 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13,30** e dello scadenziario delle attività ad esse connesse.



SCADENZARIO

- 1) Costituzione della Commissione elettorale entro e non oltre il 45° giorno antecedente la quello fissato per le elezioni (**10 ottobre 2024**);
- 2) Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (**20/10/2024**);
- 3) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (**30/10/2024**);
- 4) Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (**04/11/2024**);
- 5) Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni (**09/11/2024**);
- 6) Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, dalle ore 09.00 del 20° giorno (**04/11/2024**) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (**09/11/2024**) antecedente le votazioni.
- 7) Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (**subito dopo le ore 12,00 del 09/11/2024**);
- 8) Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni;
- 9) Richieste per le riunioni: non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (**14/11/2024**) da inoltrare al Dirigente scolastico;
- 10) Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (**19/11/2024**);
- 11) Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 24/11/2024 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 25/11/2024;
- 12) Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, da parte della Commissione elettorale;
- 13) Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti;
- 14) Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;
- 15) Convocazione Consiglio d'Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. Essa delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le sue decisioni sono prese a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del presidente). I membri della commissione non possono essere candidati, pertanto qualora un membro della commissione risulta incluso in una lista di candidati, dovrà essere immediatamente sostituito.

La commissione elettorale deve

- Formare ed aggiornare gli elenchi degli elettori secondo quanto previsto dall'art. 27 dell'OM 215/1991;
- Decidere sui ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'OM 215/1991;



- Acquisire le liste dei candidati, verificarne la regolarità e curarne l'affissione all'albo secondo quanto previsto dagli artt. 32, 33 e 34 dell'OM 215/1991;
- Predisporre le schede elettorali e il materiale per le votazioni secondo quanto previsto dall'art. 36 dell'OM 215/1991;
- Designare i componenti dei seggi elettorali secondo quanto previsto dall'art. 38 dell'OM 215/1991;
- Decidere sui ricorsi i risultati delle elezioni secondo quanto previsto dall'art. 46 dell'OM 215/1991;

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente (docente, personale ATA, genitori). Si ricorda che in base all'art. 30 dell'OM 215/1991

- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto. Le firme dei candidati
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento (ex art. 31 dell'OM 215/1991).

Ciascuna lista, in base all'art. 32 dell'OM 215/1991, può essere presentata

- per il personale ATA, da almeno n. 2 presentatori di lista;
- per il personale docente, da almeno n. 11 presentatori di lista;
- per i genitori, da almeno n. 20 presentatori di lista.

e deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi; pertanto

- per il personale ATA, massimo 4 candidati
- per il personale docente, massimo 16 candidati
- per i genitori, massimo 16 candidati

Ogni lista deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari.

COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Visto quanto previsto dall'art. 37 dell'OM 215/1991 in questa istituzione scolastica sono istituiti due seggi entrambi ubicati nel plesso della scuola secondaria di primo grado di Cerisano.

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto (ex art. 38 dell'OM 215/1991).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere



interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale.

Si ricorda che se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze; se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Al termine delle operazioni di scrutinio, seggio elettorale n. 1, coadiuvato dalla commissione elettorale, provvede all'attribuzione dei posti secondo quanto previsto dall' art. 44 dell'OM 215/1991.

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VOTAZIONE

Il Consiglio di Istituto nella nostra scuola è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale docente;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale ATA;
- il dirigente scolastico.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

- **L'elettorato attivo e passivo** per l'elezione dei **rappresentanti del personale docente** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10 dell'OM 215/1991).
- **L'elettorato attivo e passivo** per l'elezione dei **rappresentanti dei genitori** degli alunni spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7 dell'OM 215/1991).
- **L'elettorato attivo e passivo** per l'elezione dei **rappresentanti del personale A.T.A.** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art.14 dell'OM 215/1991).
- Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell'ordine a ciascuna lista presentata, i relativi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

a Indirizzo Musicale



Ministero dell'Istruzione e del Merito

motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un'altra croce sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

- Per la **componente personale docente**, ogni elettore può esprimere **2 voti di preferenza**. Per la **componente genitori**, ogni elettore può esprimere **2 voti di preferenza**. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio relativo alla scuola frequentata dal figlio minore.
- Per la **componente personale A.T.A.**, ogni elettore può esprimere **1 voto di preferenza**.

Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all'O.M. 215/1991 e ss. mm. ed ii.



Il Dirigente scolastico
Ing. Lorenzo Ciacco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93